

N. R.G. /1

Decreto depositato il 20/07/2022
n. /2022 Omologa concordato
A.S.
Rep. /22

TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:

Dott. Monica Attanasio	Presidente
Dott. Silvia Rizzuto	Giudice
Dott. Cristiana Bottazzi	Giudice

nel procedimento per l'omologa del concordato fallimentare presentato nell'ambito della procedura di Amministrazione Straordinaria n. R.G. /1, relativa a

esaminati gli atti del procedimento;

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 20.5.2022,

ha pronunciato il seguente

DECRETO

vista la proposta di concordato fallimentare ex art. 1, ult. co., L. 95/1979 nonché artt. 78 D.Lgs. 270/1999 e 214 l.fall., presentata in data 6.4.2021 dinanzi al Tribunale di Padova da parte di
, con il patrocinio dei

considerato che detta proposta risulta corredata dai pareri favorevoli dei Commissari Liquidatori in data 9.12.2020 e del Comitato di Sorveglianza in data 10.12.2020, nonché dall'autorizzazione del Ministero per lo Sviluppo Economico in data 22.12.2020;

visto il provvedimento in data 14.4.2021 (dep. 16.4.2021) con cui il Tribunale di Padova ha disposto, a cura dei Commissari Liquidatori, la comunicazione della proposta ai creditori ai sensi dell'art. 207 l.fall., la pubblicazione della medesima sulla Gazzetta Ufficiale ed il deposito presso il Registro delle Imprese;

considerato che in data 13.5.2021 la proposta è stata comunicata ai creditori e in data 18.5.2021 sono stati eseguiti i predetti adempimenti pubblicitari;

visto il successivo provvedimento in data 16.9.2021 con cui il Tribunale di Padova ha dichiarato la propria incompetenza in favore del Tribunale di Verona, reputando quest'ultimo competente ai sensi dell'art. 78 D.Lgs. n. 270/99 quale Tribunale che ha accertato e dichiarato lo stato di insolvenza di
, e ritenendo irrilevante il trasferimento della sede legale della società nel circondario del Tribunale di Padova in data successiva all'apertura della Amministrazione Straordinaria;

Pagina 1



visto il ricorso presentato in data 11.10.2021 dinanzi al Tribunale di Verona, con cui la Società, dando atto del compimento degli adempimenti pubblicitari prescritti per legge e dell'assenza di opposizioni, ha insistito per l'omologazione della proposta di concordato fallimentare;

vista l'attestazione rilasciata dalle competenti cancellerie del Tribunale di Padova in relazione al mancato deposito da parte di creditori e/o di altri interessati di opposizioni all'omologazione *ex* nel termine di trenta giorni di cui all'art. 214 co. 3 l.fall.;

visto il provvedimento del Collegio in data 25.3.2022 (dep. 30.3.2022), con il quale sono state sottoposte alla ricorrente alcune richieste di precisazioni e chiarimenti in ordine al contenuto della proposta di concordato ed è stata fissata udienza per la comparizione;

viste le precisazioni fornite dalla ricorrente alle udienze dell'8.4.2022 e del 20.5.2022 nonché le note e i documenti dalla stessa depositati in data 8.4.2022, 19.5.2022 e 25.5.2022, con cui essa ha chiarito e integrato alcuni aspetti della proposta di concordato ed ha insistito per l'omologa;

* * *

osservato che la proposta di concordato presentata da _____, come da ultimo integrata e modificata, prevede il pagamento integrale, entro trenta giorni dal passaggio in giudicato del decreto di omologazione, di tutti i creditori ammessi allo stato passivo che non risultano ancora soddisfatti all'esito dei riparti parziali eseguiti in corso di procedura, e ciò mediante gli attivi disponibili al momento del deposito della proposta (quindi senza l'apporto di risorse esterne);

che, in particolare, viene previsto il pagamento integrale: (a) delle spese di procedura (comprenditive del compenso dei Commissari Liquidatori e del Comitato di Sorveglianza per stimati € 250.000,00, nonché delle spese legali, degli oneri di gestione della procedura e di ogni altra spesa prededucibile per stimati € 500.000,00); (b) dei creditori irreperibili, per l'importo in linea capitale di € 383.000,00; (c) dei creditori chirografari, *ab origine* o degradati per incapienza dei beni su cui grava la prelazione, per l'importo in linea capitale di € 2.555.188,22, e comunque sino a concorrenza della somma massima di € 3.624.026,12, con esclusione, in ogni caso, degli interessi maturati in corso di concordato;

che si precisa altresì che, nei limiti della liquidità disponibile, sarà soddisfatto ogni credito che dovesse risultare in eccesso rispetto a quelli sopra indicati, mentre gli attivi residui al momento dell'avvenuta esecuzione del concordato saranno mantenuti in capo alla società ricorrente;

che tale proposta si basa sull'assunto che il passivo da soddisfare in sede concordataria differisca dal passivo nominale di € 6.937.537,00 (al 30.9.2020) e, precisamente, sia destinato a subire le seguenti variazioni in diminuzione:

- (i) € 2.624.853,00, per la rinuncia delle società consociate _____ t. e _____ a _____ ai rispettivi crediti vantati nei confronti di _____ e ammessi al passivo di quest'ultima (rispettivamente, per € 199.497,00 e per € 2.425.356,00);
- (ii) € 965.788,31, per la riduzione dei debiti di _____ relativi a fidejussioni prestate nell'interesse di altre società del gruppo, in conseguenza dei pagamenti *medio tempore* ricevuti dai creditori garantiti;



(iii) € 1.442.175,77, per il minor ammontare di interessi dovuti in relazione ai crediti di undici istituti bancari ammessi allo stato passivo, trattandosi di interessi che furono erroneamente computati al momento dell'accertamento del passivo, con conseguente ammissione di importi eccedenti gli effettivi debiti di segnatamente, la ricorrente rappresenta che si tratta di debiti per fideiussioni dalla stessa prestate nell'interesse di altre società del gruppo sottoposte ad Amministrazione Straordinaria a far data dal 23.12.1983 e che, all'epoca dell'accertamento del passivo di, fu erroneamente ammesso l'intero importo della garanzia (ovvero l'intera differenza tra l'ammontare della fideiussione e gli importi rimborsati dai debitori principali) anziché l'importo corrispondente al debito garantito (pari al debito effettivo delle società garantite alla data del 23.12.1983, maggiorato degli interessi a carico di dal 24.12.1983 al 1° marzo 1984, data in cui anche quest'ultima è stata sottoposta ad Amministrazione Straordinaria) ("Debiti per Interessi in Eccesso");

che il fabbisogno per l'esecuzione della proposta concordataria proviene dall'attivo della Società, che ammonta attualmente ad € 4.609.592,63, ed è costituito da cassa (per € 4.370.852,95, importo nel quale è già confluito l'incasso del credito verso , indicato nella proposta originaria) e da crediti fiscali (per € 238.739,68);

che con scrittura in data 23.5.2022 la Società si è impegnata irrevocabilmente a costituire, entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di omologazione, un conto vincolato di importo corrispondente ai Debiti per Interessi in Eccesso (e quindi, allo stato, pari ad € 1.442.175,77), a garanzia del pagamento degli importi eventualmente reclamati a tale titolo dagli istituti bancari, fermo restando che la Società si riserva di contestare anche in sede giudiziale la relativa debenza, e con la previsione dell'incameramento delle somme da parte della Società decorsi cinque anni dal provvedimento di omologazione (in conformità con quanto previsto dagli art. 2948 n. 4 c.c. e 117 co. 4 l.fall.);

che, parimenti, saranno incamerate dalla Società le somme destinate ai creditori irreperibili, decorsi cinque anni dal passaggio in giudicato del decreto di omologa;

* * *

considerato che la proposta di concordato fallimentare risulta corredata dei pareri favorevoli degli organi della procedura e della prescritta autorizzazione ministeriale;

che si è regolarmente svolto dinanzi al Tribunale di Padova l'intero *iter* di comunicazione/pubblicazione della proposta di concordato di cui al comma 2 dell'art. 214 l.fall. e che non sono pervenute opposizioni all'omologa da parte di creditori o altri terzi interessati nel termine di trenta giorni previsto dal successivo comma 3 dell'art. 214 l.fall.;

che nel merito la proposta prevede, previa rideterminazione del passivo, la soddisfazione integrale dei creditori ivi ammessi senza l'apporto di risorse esterne, in quanto la provvista di liquidità ad oggi nella disponibilità della Società è sufficiente a fare fronte al pagamento di tutti i crediti, così come rideterminati, nonché di tutte le spese di procedura (ivi compresi i compensi degli organi della procedura, di prossima liquidazione ministeriale);



che, tramite la costituzione del conto vincolato di cui sopra, risulta in ogni caso garantita la soddisfazione integrale dei creditori anche a fronte di eventuali contestazioni relative alla rideterminazione del passivo operata dalla Società;

che può pertanto esprimersi un giudizio di positivo apprezzamento della proposta concordataria in termini di convenienza della stessa per il ceto creditorio, nella misura in cui la stessa consente di realizzare una maggiore celerità delle tempistiche dei pagamenti in favore dei creditori rispetto all'alternativa della prosecuzione della procedura (ciò che comporterebbe lo svolgimento di articolati passaggi procedurali prima di giungere ad un riparto finale e alla chiusura);

che alla luce di quanto precede si ritengono sussistenti i presupposti per omologare la proposta di concordato fallimentare in esame;

visti gli artt. 78 D.Lgs. n. 270/99, nonché 214, comma 4, e 129 l.fall.;

P.Q.M.

omologa la proposta di concordato fallimentare presentata da

dispone che, sotto la vigilanza dei Commissari Liquidatori, vengano effettuati i pagamenti in conformità alla proposta e che, per quanto riguarda le somme destinate ai creditori irripetibili, sia costituito un apposito libretto di risparmio giudiziario;

manda la Cancelleria per la pubblicazione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 17 l.fall.

Così deciso in Verona, nella camera di consiglio del 1° luglio 2022.

La Presidente

Dott. Monica Attanasio

